

## RISOLUZIONE N. 48/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi  
Istituzionali e di Riscossione

*Roma, 19 settembre 2024*

***OGGETTO: Versamento, mediante modello F24, delle somme dovute in relazione al concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108***

Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, il Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 (di seguito *decreto*), prevede che i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possano accedere a un concordato preventivo biennale (CPB) alle condizioni e secondo le modalità ivi indicate.

In merito, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, l'articolo 20, comma 2, del *decreto* dispone che “Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;

b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta

*concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17”.*

Il successivo articolo 20-bis del *decreto*, relativo ai medesimi soggetti, dispone inoltre che *“Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese [..]”.*

Per i soggetti che aderiscono al regime forfetario, l'articolo 31, comma 2, lettera a), del *decreto* prevede che per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, *“se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente”.*

Per i medesimi soggetti, il successivo articolo 31-bis del *decreto* dispone che *“Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell'eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.*

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“4068” denominato “CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;**

- **“4069”** denominato **“CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”**;
- **“4070”** denominato **“CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”**;
- **“4071”** denominato **“CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”**;
- **“4072”** denominato **“CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”**;
- **“4073”** denominato **“CPB - Soggetti forfetari - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”**.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo **“4068”**, **“4069”**, **“4071”**, **“4072”** e **“4073”** sono esposti nella sezione *“Erario”*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, con l’indicazione nel campo *“Anno di riferimento”*, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato *“AAAA”*.

Il codice tributo **“4070”** deve essere indicato nella sezione *“Regioni”* unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata *“Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome”* pubblicata sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, con l’indicazione nel campo *“Anno di riferimento”*, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato *“AAAA”*.

Per i codici tributo **“4071”** e **“4073”**, relativi all’imposta sostitutiva, in caso di versamento in forma rateale, il campo *“rateazione/Regione/Prov./mese rif.”* è valorizzato nel formato *“NNRR”*, dove *“NN”* rappresenta il numero della rata in pagamento e *“RR”* indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con *“0101”*.

IL DIRETTORE CENTRALE

*Firmato digitalmente*